

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

nella persona del Prof. Angelo Marcello CARDANI, Presidente dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con sede a Napoli, centro Direzionale Isola B5;

E

IL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DEL MINISTERO DELL'INTERNO

nella persona del Dott. Franco GABRIELLI, Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, domiciliato in Roma - Piazza del Viminale, 1

- **VISTA** la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ed in particolare l'art. 1, comma 13, che prevede che "*L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle comunicazioni e degli organi del Ministero dell'Interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria*", e l'art. 1, comma 15, che stabilisce che "*Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro del tesoro, sono determinati le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero, rubrica sicurezza pubblica*";
- **VISTA** la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*";
- **VISTO** il Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante "*Codice delle comunicazioni elettroniche*" e s.m.i.;

- **VISTO** il Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante “*Testo unico della radiotelevisione*” e s.m.i.;
- **VISTO** l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che consente alle Amministrazioni Pubbliche di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune;
- **VISTA** la legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente il “Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza”;
- **VISTO** il Decreto Interministeriale 31 marzo 1998 e successive modifiche, concernente la riorganizzazione della Direzione Centrale per la Polizia, Stradale, Ferroviaria, di Frontiera e Postale del Dipartimento della Pubblica sicurezza;
- **VISTO** il Decreto Interministeriale 19 gennaio 1999, istitutivo della Sezione distaccata del Servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni presso l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, concernente l’individuazione degli organi del Ministero dell’Interno preposti alla sicurezza e alla regolarità dei servizi di telecomunicazione nonché la determinazione del personale e dei mezzi di cui all’art. 1, commi 13 e 15, della legge 31 luglio 1997, n. 249;
- **VISTA** la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;
- **VISTA** la delibera n. 220/08/CONS del 7 maggio 2008, modificata dalla delibera n. 710/13/CONS, recante “*Procedure per lo svolgimento delle funzioni ispettive e di vigilanza dell’Autorità*” ed, in particolare, l’art. 1, comma 15, del testo coordinato dell’articolato che prevede che: “*Nello svolgimento dell’attività d’istituto il Servizio Ispettivo e Registro dell’Autorità può avvalersi della collaborazione dei militari della Guardia di Finanza e degli appartenenti alla Polizia Postale e delle Comunicazioni, anche secondo convenzioni all’uopo previste. Tali soggetti agiscono con le facoltà e i poteri previsti dalle leggi e regolamenti vigenti*”;
- **VISTA** la delibera n. 405/17/CONS del 31 ottobre 2017 recante “*Modifiche al regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*” ed in particolare l’art. 20 (*Servizio Ispettivo, Registro e Co.re.com.*), ove al comma 1, lettera f) prevede la “*gestione dei rapporti con...la Polizia Postale e delle telecomunicazioni*”;

- **VISTA** la delibera n. 423/17/CONS del 6 novembre 2017, recante “*Modalità di funzionamento del tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell’informazione sulle piattaforme digitali*”;
- **VISTO** il Decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze del 12 marzo 2018, recante “*Adozione delle specificazioni e regole tecniche attuative in materia di secondary ticketing*” e, in particolare, l’articolo 4, comma 1, che prevede che “*L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila, con riferimento alla vendita ed alle altre forme di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo attraverso reti di comunicazione elettronica, sul rispetto della disposizione di cui all’art. 1, comma 545 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 irrogando le sanzioni ivi previste*”;
- **VISTO** il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante “*Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese*”, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 (c.d. decreto dignità) e, in particolare, l’articolo 9 che introduce un divieto generalizzato di pubblicità concernente il gioco a pagamento effettuata su qualsiasi mezzo di comunicazione, attribuendo all’Autorità i connessi poteri di vigilanza e sanzionatori;
- **VISTO** il protocollo d’intesa tra l’Autorità e la Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, Postale, Di Frontiera e dell’Immigrazione Dipartimento della Pubblica Sicurezza sottoscritto in data 10 febbraio 2003;
- **CONSIDERATO** che la Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ai fini della vigilanza, della prevenzione e repressione dei reati e degli illeciti amministrativi sull’intero settore delle comunicazioni, si avvale del Servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni e delle sue articolazioni periferiche;
- **CONSIDERATO** che l’Autorità si avvale dell’apposita Sezione distaccata presso l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, cui sono stati demandati compiti di collegamento e supporto operativo con la stessa Autorità;
- **RITENUTO** opportuno fissare nuovamente i criteri e le modalità di collaborazione, anche per tener conto dell’intervenuta evoluzione delle tecnologie di settore e delle nuove competenze attribuite all’Autorità;

CONCORDANO

di regolare, coordinare e sviluppare la predetta collaborazione nei termini di seguito indicati attraverso il seguente Protocollo d'intesa che sostituisce il precedente Protocollo d'intesa del 10 febbraio 2003.

Art. 1

(Finalità e oggetto della collaborazione)

1. La Polizia Postale e delle Comunicazioni collabora con l'Autorità per l'accertamento, su tutto il territorio nazionale, delle violazioni alla legge 31 luglio 1997, n. 249, nonché per l'accertamento di altre violazioni della normativa nel settore delle comunicazioni sulla base di una pianificazione delle attività convenute, di norma, con l'Autorità e secondo le indicazioni dalla stessa formulate.
2. La Polizia Postale e delle Comunicazioni, secondo le modalità indicate nel precedente comma 1 e nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, collabora nel reperimento e nell'elaborazione di dati, notizie ed informazioni utili, purché non coperti da segreto ai sensi della normativa vigente, per gli accertamenti di competenza dell'Autorità. Inoltre, svolge analisi, studi ed indagini sottoponendone all'Autorità i risultati, anche autonomamente acquisiti nell'esercizio dell'attività istituzionale, che ritenga rilevanti ai fini dell'applicazione della legislazione e dei regolamenti di settore.
3. Ai fini della collaborazione, l'Autorità può avvalersi della Polizia Postale e delle Comunicazioni per lo svolgimento delle seguenti attività:
 - a) Monitoraggio dei servizi o dei prodotti in materia di comunicazioni elettroniche finalizzato ad assicurare il rispetto delle leggi e dei regolamenti di settore e, dunque, l'osservanza dei diritti fondamentali della persona, con particolare riferimento alla tutela dei minori;
 - b) verifica della conformità alle prescrizioni, dei servizi e dei prodotti forniti dagli operatori di comunicazione;
 - c) verifica sulle modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti e sugli obblighi di informazione all'utenza;
 - d) verifica di infrastrutture e reti di comunicazione elettronica;
 - e) vigilanza sulle misure di sicurezza nelle comunicazioni, anche digitali;
 - f) verifica sulle eventuali interruzioni dei servizi pubblici nelle comunicazioni;

- g) supporto alle attività che l'Autorità svolge in materia di vigilanza in relazione alla vendita e alle altre forme di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo attraverso reti di comunicazione elettronica (*cd. secondary ticketing*);
 - h) monitoraggio dei fenomeni di generalizzato uso distorto della rete *Internet* e delle nuove tecnologie. L'attività di monitoraggio consentirà di elaborare, nell'ambito di iniziative promosse dall'Autorità nell'esercizio delle competenze assegnate dal legislatore, adeguati strumenti di tutela a favore delle fasce di utenza più deboli, con particolare riguardo al contrasto alla disinformazione, alla ludopatia ed alla tutela dei minori sulle piattaforme di *video sharing* e digitali;
 - i) attività di collaborazione durante le campagne politiche e referendarie;
 - j) supporto alle attività che l'Autorità svolge sul territorio, anche attraverso iniziative e progetti organizzati dai Co.re.com., per la prevenzione, sensibilizzazione ed educazione alla legalità dei minori, degli istituti scolastici e delle famiglie rispetto ad un uso consapevole dei nuovi media e dei connessi dispositivi elettronici.
4. I sussistenti rapporti di collaborazione potranno essere propedeutici alla definizione di sistemi di monitoraggio del traffico *online* finalizzati all'analisi ed alla rilevazione di fenomeni rilevanti anche da un punto di vista economico, connessi, ad esempio, alla informazione/disinformazione *online*, alla pubblicità *online*, ai sistemi di rilevazione dell'*audience* e, più in generale, a tutto quello che, nell'ambito delle competenze istituzionali dell'Autorità, sia generato attraverso la rete *Internet*.

Art. 2 **(Modalità di attuazione)**

1. Nell'ambito dei rapporti di collaborazione, l'Autorità si avvale della Sezione distaccata del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni (d'ora in avanti indicata come "Sezione di Polizia Postale"), quale ufficio specializzato di collegamento con la Polizia Postale e delle Comunicazioni, che procede agli accertamenti richiesti dall'Autorità, anche attraverso i propri uffici territoriali.
2. L'Autorità fornisce alla Sezione di Polizia Postale le informazioni e gli elementi ritenuti utili e necessari per consentire lo svolgimento dell'attività di collaborazione. A sua volta, la Sezione di Polizia Postale relaziona l'Autorità sull'andamento e gli sviluppi dell'attività svolta direttamente o tramite i propri uffici territoriali.
3. La collaborazione può espletarsi anche mediante l'assistenza da parte del personale della Sezione di Polizia Postale ai funzionari dell'Autorità incaricati di svolgere specifiche attività, anche ispettive.

4. L'Autorità può avvalersi della Sezione di Polizia Postale per lo svolgimento di ulteriori specifici compiti di vigilanza secondo modalità definite in singoli accordi tra l'Autorità stessa ed il Servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni (d'ora in avanti indicata come "Servizio di Polizia Postale").
5. Tra il Segretariato Generale, il Servizio Ispettivo, Registro e Co.re.com.ed il Servizio di Polizia Postale nonché, se necessario, la Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni, si svolgono incontri periodici per l'attuazione del presente Protocollo, anche con riferimento ai settori ove può risultare particolarmente utile l'attività specialistica del Servizio di Polizia Postale. Tali incontri periodici saranno, tra l'altro, volti ad individuare determinati settori ove può risultare particolarmente utile l'attività di controllo, di indagine, nonché di interscambio di dati, notizie e decisioni assunte.
6. L'Autorità può organizzare incontri, corsi e seminari per il personale della Sezione di Polizia Postale di cui si avvale per le specifiche attività oggetto del presente Protocollo. Analogamente, al fine di favorire l'interscambio di conoscenze e professionalità, è prevista la partecipazione del personale dell'Autorità ad attività di carattere formativo organizzate dalla Polizia Postale, con particolare riferimento al tema del corretto utilizzo della rete *Internet* da parte delle fasce deboli di utenza secondo modalità di volta in volta concordate.
7. Il Direttore della Direzione o del Servizio può richiedere, tramite il Servizio Ispettivo, Registro e Corecom, la collaborazione della Sezione di Polizia Postale, secondo obiettivi e finalità definiti dal Segretariato Generale.
8. Alla Sezione di Polizia Postale è trasmessa specifica richiesta d'intervento che, di norma, indica:
 - a) i dati riferibili ai soggetti interessati;
 - b) le ragioni di fatto e le circostanze in ordine alle quali si intende procedere;
 - c) le operazioni da compiere ed i documenti da acquisire;
 - d) l'ufficio che sovrintende all'attività di accertamento;
 - e) l'eventuale termine massimo entro cui deve essere svolta l'attività richiesta.

Art. 3
(Svolgimento delle attività ispettive)

1. La Sezione di Polizia Postale, nell'espletamento degli accertamenti richiesti, di cui al precedente art. 2, comma 7, agisce con i poteri e secondo le modalità e le facoltà attribuiti alla Polizia dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
2. Per le attività di collaborazione viene redatto apposito verbale, tenuto, unitamente alla documentazione acquisita, agli atti della Sezione di Polizia Postale.
3. L'esito degli accertamenti esperiti viene comunicato alla Direzione o al Servizio richiedente, notiziando il Servizio ispettivo, registro e Co.re.com. che ha avuto cura di trasmettere la richiesta, mediante l'invio di una relazione, contenente l'attività svolta, l'elencazione della documentazione ovvero del materiale acquisito ed esaminato, nonché l'eventuale riscontro di violazioni alla normativa di settore, per le conseguenti valutazioni dell'Autorità.
4. Ove la Sezione di Polizia Postale ne rilevi l'esigenza, gli atti possono essere trasmessi, anche nel corso delle indagini, alla Direzione o al Servizio richiedente, notiziando il Servizio ispettivo, registro e Co.re.com. che ha avuto cura di trasmettere la richiesta.
5. Nei casi di accertamento di fattispecie penalmente rilevanti, si osservano gli obblighi previsti dall'art. 347 del codice di procedura penale ponendo in evidenza, ai fini dell'informativa da inviare alla competente Autorità Giudiziaria, che l'attività di servizio viene svolta in applicazione del presente protocollo.

Art. 4
(Attività di iniziativa della Sezione di Polizia Postale)

1. La Sezione di Polizia Postale, in relazione ai propri compiti istituzionali, ai poteri ed alle facoltà attribuitogli dalla legge, svolge parallelamente all'attività di collaborazione con l'Autorità, autonoma attività di indagine, controllo, segnalazione e denuncia delle violazioni alla normativa di settore di cui viene a conoscenza anche mediante esposti e/o denunce.
2. Qualora nel corso di tale attività si riscontrino violazioni rientranti nelle competenze dell'Autorità, la Sezione di Polizia Postale provvede a darne notizia, secondo le modalità di cui al precedente art. 3, comma 3, alla competente Direzione o al Servizio richiedente, notiziando il Servizio ispettivo, registro e Co.re.com..

Art. 5
(Profili didattici e formativi)

1. Allo scopo di conseguire maggiori competenze e professionalità, l'Autorità – in occasione di convegni aperti anche al mondo dell'Università e della ricerca scientifica – può prevedere la partecipazione del personale della Sezione di Polizia Postale.
2. Nell'ambito di progetti specifici, anche di ricerca, elaborati dall'Autorità in relazione alle competenze istituzionali, possono essere individuate specifiche professionalità del personale appartenente al Servizio della Polizia Postale e delle Comunicazioni, o alla Sezione, per l'inserimento del personale stesso nelle attività progettuali, secondo modalità di volta in volta concordate.

Art. 6
(Disposizioni amministrative)

1. L'Autorità ai fini della collaborazione con la Sezione:
 - a) fornisce idonei locali attrezzati da destinare a sede della Sezione;
 - b) fornisce materiale necessario ai singoli accertamenti, qualora sia previsto l'utilizzo di sistemi tecnologici non in dotazione alla Polizia Postale e delle Comunicazioni;
 - c) rimborsa le spese documentate di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal personale della Sezione di Polizia Postale per le attività di collaborazione oggetto del presente Protocollo, secondo un disciplinare previamente concordato;
2. In ragione di specifiche richieste di attività ispettive o di vigilanza, possono essere, altresì, poste a carico dell'Autorità, previo assenso e compatibilmente con le risorse disponibili, ulteriori spese concernenti l'acquisizione e la gestione di mezzi, materiali e strumentazione attinente all'attività di collaborazione.

Art. 7
(Linee programmatiche ed esecutive della collaborazione)

1. Il Presidente dell'Autorità o un suo delegato ed il Capo della Polizia o un suo delegato individuano le linee strategiche dell'Attività di collaborazione, verificandone periodicamente l'andamento. Sono, altresì, responsabili del coordinamento e della tenuta dei rapporti di cui al presente Protocollo:

a) quanto agli aspetti programmatici, per l'Autorità, il Segretario Generale, e, per la Polizia, il Direttore del Servizio della Polizia Postale e delle Comunicazioni. In tale ottica, le attività di collaborazione sono stabilite nell'ambito di un programma annuale, definito d'intesa tra l'Autorità ed il Capo della Polizia, che determina obiettivi minimi;

b) quanto agli aspetti operativi, per l'Autorità, il Direttore del Servizio Ispettivo, Registro e Co.re.com., e per la Polizia, il Direttore della Sezione di Polizia Postale e delle Comunicazioni.

Art. 8 (Integrazioni e modifiche)

1. Il presente Protocollo può essere integrato e modificato di comune accordo tra le parti firmatarie, anche per tener conto di nuove disposizioni legislative e regolamentari, della intervenuta evoluzione delle tecnologie di settore o di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione, nonché dell'eventuale esigenza di precisare strumenti e modalità inerenti alla collaborazione stessa.

Il presente Protocollo, anche se vergato di pugno dai comparenti, sarà sottoscritto anche con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis della Legge 241/1990 ed entra in vigore dalla data di tale sottoscrizione.

Roma, 17 giugno 2019

Il Presidente dell'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni
Angelo Marcello CARDANI

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Franco GABRIELLI